



## Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato Ufficiale N.641

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

#### 3.1. Segreteria

### 4. RISULTATI GARE

#### COPPA ITALIA SERIE B

#### III TURNO GARA UNICA

PORDENONE	SPORTING ALTAMARCA FUTSAL	4 - 3
FUTSAL SANGIOVANNESE	PRO PATRIA SAN FELICE ASD	13 - 8
C.U.S. ANCONA	REAL DEM CALCIO A 5	6 -0 (**)
FORTITUDO FUTSAL POMEZIA	FUTSAL FUTBOL CAGLIARI	1 - 4
REAL TERRACINA C5 P.E P.	SPORTING VENAFRO	8 - 9
AQUILE MOLFETTA	BERNALDA	5 - 2
CITTA DI COSENZA C5	POL. NUOVA PRO NISSA	10 -7 (*)

(\*)d.t.s. (\*\*)vedi delibera G.S.

### 5. Giustizia Sportiva

#### 5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 13/02/2020 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 5.1.1. COPPA ITALIA SERIE B

GARE Dal 11/12-02-2020



## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 11/ 2/2020 C.U.S. ANCONA - REAL DEM CALCIO A 5**

#### **Gare non disputate:**

In merito alla mancata disputa dell'incontro in oggetto, la Società Real Dem ha fatto pervenire la richiesta di sussistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito alla compagine di raggiungere in tempo utile la sede di gara. Preliminarmente si deve osservare che l'art. 55, secondo comma delle NOIF, prescrive che la richiesta di causa di forza maggiore debba essere inoltrata secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie l'art. 48, del nuovo codice di giustizia sportiva, prevede, al secondo Comma, che "i ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal contributo indicato dal Comma 1 del predetto art. 48". Recita altresì la norma che il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato della Società. L'art. 3 prescrive poi che il suddetto versamento debba essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico od altra forma equipollente, da inviarsi all'organo di giustizia sportiva con le stesse modalità contemplate per il ricorso od il reclamo. Tutto questo, dall'esame della copiosa documentazione trasmessa a suffragio della richiesta, non risulta essere stato effettuato. Ne consegue pertanto che la richiesta di sussistenza di forza maggiore in assenza dell'assolvimento della suddetta formalità è irricevibile.

PQM

Si decide di comminare alla Società Real Dem la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 200,00 REAL TERRACINA C5 P.E P.  
Per corali ingiurie da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri durante l'incontro (R.C.d.C.).

#### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 2/2020**

MARASCO EUGENIO

(CITTA DI COSENZA C5)

Ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara, veniva allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.



## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

DE SOUZA RAFAEL CRISTIAN (POL. NUOVA PRO NISSA)  
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti dell'arbitro.

TORRES PONCE JOSE MANUEL (POL. NUOVA PRO NISSA)  
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

SADDI GIANMARCO (FUTSAL FUTBOL CAGLIARI)  
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

STRAFACE GIANLUCA (PRO PATRIA SAN FELICE ASD)  
Per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro.

DE AGOSTINI MACHAD JONATAN (REAL TERRACINA C5 P.E P.)  
Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

CAROPI CORRAL JUAN CRUZ (SPORTING VENAFRO)  
Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

DEL FERRARO LEONARDO	(CITTA DI COSENZA C5)
MENDES AMANTES ALLYSON	(POL. NUOVA PRO NISSA)
REXHEPAJ BESNIK	(SPORTING ALTAMARCA FUTSAL)
BOSCHIGGIA GUILHERME	(BERNALDA)
FAVALE FEDERICO	(FORTITUDO FUTSAL POMEZIA)
LIBURDI SAMUEL	(FUTSAL SANGIOVANNESE)
DRAGO GIUSEPPE FABIO	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
QUAQUARELLI MASSIMILIANO	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
DE AGOSTINI MACHAD JONATAN	(REAL TERRACINA C5 P.E P.)
DI BIASE MANUEL	(REAL TERRACINA C5 P.E P.)
FRAINETTI ALESSIO	(REAL TERRACINA C5 P.E P.)
CAROPI CORRAL JUAN CRUZ	(SPORTING VENAFRO)

### **III AMMONIZIONE**

D ALTERIO LUIGI	(FUTSAL SANGIOVANNESE)
OLLEIA MATTEO	(REAL TERRACINA C5 P.E P.)



**FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

P.IVA: 0616479103

calcio5.gare@figc.it - calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it

## **I AMMONIZIONE**

PIROMALLO GIUSEPPE	(CITTA DI COSENZA C5)
MARINO GIOVANNI	(POL. NUOVA PRO NISSA)
MOSCA LUIGI	(POL. NUOVA PRO NISSA)
AIT CHEIKH YOUSEF	(SPORTING ALTAMARCA FUTSAL)
DE ZEN NICOLA	(SPORTING ALTAMARCA FUTSAL)
ER RAJI NOUR EDDINE	(SPORTING ALTAMARCA FUTSAL)
MALOSSO STEFANO	(SPORTING ALTAMARCA FUTSAL)
YABRE MOHAMED AMZA	(SPORTING ALTAMARCA FUTSAL)
BINETTI DOMENICO	(AQUILE MOLFETTA)
DELL OLIO SILVIO	(AQUILE MOLFETTA)
DI BENEDETTO ANTONIO	(AQUILE MOLFETTA)
GROSSI GIUSEPPE	(BERNALDA)
MURO SALVATORE	(BERNALDA)
SPADANO LORENZO	(FORTITUDO FUTSAL POMEZIA)
ZULLO DANIELE	(FORTITUDO FUTSAL POMEZIA)
ANNICCHIARICO ALBERTO	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
GAROFALO SIMONE	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
HALITJAHA FATJON	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
HALITJAHA VALTIN	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
SECCHIERI GUIDO	(PRO PATRIA SAN FELICE ASD)
D UVA ANDREA	(SPORTING VENAFRO)

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Renato Giuffrida)**

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 71 e 74 C.G.S., alla: F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma e-mail: cortesportiva.appello@pec.figc.it - tel.: 0684915100 fax: 0684915211.

Si specifica inoltre che il preannuncio deve indicare le modalità di pagamento del contributo di reclamo che possono essere le seguenti:

- Tramite addebito su conto campionato.
- Tramite assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma.
- Tramite bonifico bancario IBAN FIGC **IT73R0100503309000000010000.**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 27/02/2020.**

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/02/2020**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Andrea Montemurro